



BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 dicembre 2002

su richiesta del Ministro italiano dell'Economia e delle Finanze relativo ad una proposta di norma della legge finanziaria per il 2003 concernente "banconote e monete"

(CON/2002/31)

1. Il 6 dicembre 2002 la Banca Centrale Europea (BCE) ha ricevuto dal Ministro italiano dell'Economia e delle Finanze una richiesta di parere relativamente ad una proposta di norma per la legge finanziaria per il 2003 concernente "banconote e monete" (in seguito "la norma proposta").
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, dell'articolo 4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, primo e terzo trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative¹, in quanto la norma proposta riguarda la Banca d'Italia e concerne le questioni monetarie [vedi Decisione]. In conformità del primo periodo dell'articolo 17, paragrafo 5 del Regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.
3. Il primo comma della norma proposta modifica l'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96 nonché l'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, inserendo in essi un nuovo comma ai sensi del quale, rispettivamente, le banconote e le monete denominate in lire, possono essere convertite in euro presso qualsiasi filiale della Banca d'Italia entro 10 anni dalla data di cessazione del rispettivo corso legale. Inoltre, la nuova disposizione da inserire nel decreto legislativo confermerebbe i termini attualmente previsti per la scadenza del diritto di conversione di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 96/1997 e all'articolo 52-ter, comma 1 del decreto legislativo n. 213/98, anche ai fini della conversione in euro presso le filiali della Banca d'Italia.
4. Per quanto concerne i limiti temporali della prescrizione delle banconote e delle monete in lire, la BCE osserva che l'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro² stabilisce che gli organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete di ciascuno Stato membro continuano a scambiare contro euro, al

¹ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

² GU L 139 del 11.5.1998, pag. 1.

tasso di conversione, le banconote e monete precedentemente emesse e coniate “conformemente alla normativa o agli usi” di ciascuno Stato membro partecipante. La norma proposta chiarisce espressamente che i termini ordinari per la prescrizione delle banconote e monete in lire ai sensi della legge italiana si applicano anche ai fini della conversione in euro presso ciascuna filiale della Banca d'Italia. La BCE accoglie positivamente questa disposizione in quanto essa accresce la chiarezza giuridica.

5. Per quanto concerne le monete, la BCE osserva che la norma proposta attiene alla possibilità prevista dall'articolo 11 del citato Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, ai sensi del quale “[a]d eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di 50 monete metalliche in un singolo pagamento”, e designa allo scopo di garantire un'illimitata conversione in euro di monete metalliche denominate in lire la Banca d'Italia.
6. Il secondo comma della norma proposta concerne il pagamento da parte della Banca d'Italia all'Erario dell'ammontare di banconote denominate in lire che sono state ritirate dalla circolazione e che, 10 anni dopo il ritiro, non sono state ancora presentate per la conversione. La norma proposta prevede quanto segue: entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che, si prevede, non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. L'importo totale stimato sarà pagato dalla Banca d'Italia all'Erario secondo il seguente prospetto: il 65% sarà corrisposto entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 % entro il 31 gennaio 2008 tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati; e l'importo residuo delle banconote in lire non presentate entro tale data per la conversione in euro entro il 31 marzo 2012. La BCE non ha obiezioni a tale previsione.
7. Si intende che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43, alla Banca d'Italia è consentito compilare le proprie situazioni contabili con l'osservanza dei criteri dettati dalla BCE ai sensi dell'Articolo 26.4 dello Statuto. Il trattamento delle banconote denominate in lire così come prospettato è conforme dell'indirizzo BCE/2002/10 del 5 dicembre 2002 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili, ai sensi del quale “l'ammontare delle banconote in circolazione” escluderà a partire dal 1° gennaio 2003 le banconote denominate nelle valute nazionali. La BCE osserva che ai fini statistici tali banconote nazionali saranno altresì escluse dalla “valuta in circolazione” a partire dalla stessa data.
8. La norma proposta prevede che, se l'attuale valore delle banconote denominate in lire che deve essere convertito in euro eccedesse l'importo stimato, la Banca d'Italia provvederà alla conversione in euro del valore in eccesso utilizzando la disponibilità del conto Tesoro di cui all'art. 4 della legge 26 novembre 1993 n. 483. La BCE accoglie positivamente la norma proposta poiché essa limita la possibilità di finanziamento da parte della Banca d'Italia nei confronti dello stato. La BCE osserva che un'ulteriore garanzia è fornita dall'articolo 5 della legge n. 483/93 che obbliga il Tesoro a coprire qualsiasi saldo passivo sul suo conto di deposito.

9. Il presente parere è pubblicato sul sito web della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2002.

Il Presidente della BCE

[firmato]

Willem F. DUISENBERG